

DECISIONE (UE) 2018/965 DEL CONSIGLIO**del 6 luglio 2018****relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota e un importo annuale riveduto per il 2018**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE, e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafi 3 e 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/323 («regolamento finanziario dell'11° FES»), la Commissione deve presentare entro il 15 giugno 2018 una proposta che precisi l'importo della seconda quota del contributo per il 2018, un importo annuale riveduto del contributo per il 2018, qualora tale importo annuale si discosti dalle effettive necessità.
- (2) Il 15 aprile 2018, conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11° FES, la Banca europea per gli investimenti («BEI») ha inviato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (3) A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi nell'ambito del 10° FES per la BEI e dell'11° FES per la Commissione.
- (4) Il 20 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2017/2171 ⁽³⁾ che fissa l'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018 a 4 550 000 000 EUR per la Commissione e a 250 000 000 EUR per la BEI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo di seconda quota per il 2018 sono fissati nella tabella che figura in allegato.

Articolo 2

L'importo annuo riveduto dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018 è fissato a 4 500 000 000 EUR, così ripartiti: 4 250 000 000 EUR per la Commissione e 250 000 000 EUR per la BEI.

⁽¹⁾ GUL 210 del 6.8.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 58 del 3.3.2015, pag. 17.

⁽³⁾ Decisione (UE) 2017/2171 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2019, l'importo annuo per il 2018, la prima quota per il 2018 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2020 e 2021 (GU L 306 del 22.11.2017, pag. 21).

